

FAQ – Progressione economica 2024
(Area degli Operatori, Area degli Assistenti, Area dei Funzionari)

1) Ho ottenuto la progressione economica orizzontale nel 2021 con decorrenza dal 1° gennaio 2021. Posso partecipare alla procedura di progressione del 2024?

Sì, è in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura di progressione del 2024.

Il bando prevede, all'articolo 1, comma 1, lett. a), che è ammesso a partecipare chi non ha ottenuto una progressione economica negli ultimi 3 anni, calcolati al giorno precedente la data di decorrenza della progressione economica. Ai fini della verifica del requisito di partecipazione l'anno di attribuzione è da considerarsi compreso.

Si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche conseguite durante la vigenza del precedente sistema di classificazione professionale.

Pertanto, poiché la decorrenza della progressione orizzontale del 2021 risale al 1° gennaio 2021, il requisito è rispettato e il candidato può partecipare anche alla progressione 2024. (Parere ARAN, Id: 32497)

2) Nell'ambito delle qualità delle prestazioni individuali, come faccio a recuperare le valutazioni conseguite nel triennio 2021-2023, ai fini dell'erogazione della produttività individuale?

Al fine di avere contezza delle fasi del processo della valutazione della propria performance (assegnazione obiettivi, monitoraggio e valutazione), il personale di ruolo della Regione Molise dovrà collegarsi al sito: <http://www2.regione.molise.it/Personale/RisultatoANNO Dipendenti.nsf> (dove per "ANNO" si intende l'anno di riferimento 2021, 2022, 2023, ecc.; ed effettuare il login inserendo le stesse credenziali di accesso alla "Consultazione cartellini" (Codice Fiscale e password, già in possesso).

In particolare:

- per l'anno 2021: <http://www2.regione.molise.it/Personale/Risultato2021Dipendenti.nsf>;
- per l'anno 2022: <http://www2.regione.molise.it/Personale/Risultato2022Dipendenti.nsf>;
- per l'anno 2023: <http://www2.regione.molise.it/Personale/Risultato2023Dipendenti.nsf>.

3) Nell'ambito dell'esperienza professionale maturata cosa si intende con periodo di servizio nel medesimo profilo od equivalente?

Il periodo di anzianità di servizio *maturata nel medesimo profilo od equivalente, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale, nell'Amministrazione regionale o, limitatamente al servizio prestato a tempo indeterminato, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altra amministrazione del comparto di cui all'articolo 1, del CCNL/2022, o presso altre amministrazioni di comparti diversi* (articolo 3, comma 2 dell'Avviso) è inteso il periodo di servizio prestato nell'ultima posizione giuridica posseduta anche se diversamente denominata in relazione ai precedenti sistemi di classificazione del personale regionale succedutisi nel tempo, come di seguito specificato:

Nuovo Sistema di Classificazione ¹	Precedente Sistema di Classificazione	
	Categoria	Livello
Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	Ex Categoria D3	ex 8° livello
Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	Ex Categoria D1 ;	ex 7° livello
Area degli Istruttori	Ex Categoria C	ex 6° livello
Area degli Operatori Esperti	Ex Categoria B3	ex 5° livello
Area degli Operatori Esperti	Ex Categoria B1	ex 4° livello
Area degli Operatori	Ex Categoria A	ex 3° livello

¹ Tabella B, CCNL/2022

4) L'esperienza pregressa, maturata in qualità di dipendente a tempo determinato presso altro Ente, può essere utile ai fini delle progressioni economiche?

Con riferimento al quesito in esame, si osserva che l'"esperienza" che la disposizione contrattuale, contenuta all'articolo 14 comma 2 lett. d) del CCNL 16.11.2022 e riportata all'articolo 3, comma 2 del bando, intende

valorizzare ai fini delle progressioni economiche può essere solo quella maturata nello stesso o altro comparto di una pubblica amministrazione riconducibile al D.Lgs 165/01 e ss. mm. e ii. (Parere ARAN, Id: 32970).

In particolare, si evidenzia che l'esperienza professionale valorizzabile ai fini delle progressioni economiche può essere solo quella maturata nel medesimo profilo od equivalente, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale, nell'Amministrazione regionale o, limitatamente al servizio prestato **a tempo indeterminato**, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altra amministrazione del comparto di cui all'articolo 1, del CCNL/2022, o presso altre amministrazioni di comparti diversi.

Pertanto, nel caso di specie, si esclude che l'esperienza maturata dal personale assunto a tempo determinato presso altro Ente possa essere valorizzata per i fini dell'istituto delle progressioni economiche.

5) Durante il periodo di riferimento, ho cambiato area di appartenenza, le valutazioni relative a quegli anni sono valide ai fini delle progressioni economiche?

No, le valutazioni riferite ad anni in cui il candidato abbia prestato servizio in un'area diversa da quella di appartenenza al momento della progressione economica non sono considerate valide. Come precisato nel parere ARAN sul criterio stabilito dall'articolo 14, comma 2, lett. d), n. 1), del CCNL Comparto Funzioni Centrali del 9 maggio 2022, le valutazioni utili per il calcolo della media relativa alle ultime tre annualità devono riguardare esclusivamente le prestazioni rese nella medesima area ove si concorre per l'attribuzione del differenziale stipendiale (o nella corrispondente area del sistema di classificazione precedentemente in essere).

6) Durante il periodo di riferimento, ho cambiato datore di lavoro, in particolare, sono stato dipendente a tempo determinato presso altro Ente, le valutazioni relative a quegli anni sono valide ai fini delle progressioni economiche?

Con riferimento alla possibilità di valorizzare, ai fini delle progressioni economiche, la valutazione conseguita presso altro Ente, si osserva che l'articolo 3, comma 1 dell'Avviso prevede [...]

1) "QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI"

Tale indicatore ha la funzione di valutare la qualità delle prestazioni individuali legate al sistema di misurazione e valutazione delle performance della Regione Molise.

A tal fine verrà considerata la media dei punteggi conseguiti in sede di valutazione nei tre anni precedenti la data di attivazione dell'istituto della progressione:

– *punteggio performance individuale (anno1 + anno2 + anno3): 3*

Si specifica che la media è riferita ai due anni precedenti per coloro che al 1° gennaio dell'anno di attivazione della procedura non abbiano maturato tre anni di servizio effettivo:

– *punteggio performance individuale (anno1 + anno2): 2 [...]"*.

7) Con riferimento al criterio della "media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite", devo tener conto delle valutazioni degli ultimi tre anni? Se per un anno non ho valutazioni, che succede?

Come precisato dal parere ARAN sul criterio di cui all'art. 14, comma 1, CCNL Comparto Funzioni Centrali del 9 maggio 2022, la locuzione "media delle tre ultime valutazioni individuali annuali conseguite" non impone uno stringente criterio cronologico, ma permette all'Amministrazione di andare a ritroso nel tempo fino a ottenere tre valutazioni del personale ancorché non contigue. Pertanto, concorrono le ultime tre valutazioni annuali temporalmente utili conseguite dal dipendente anche se non strettamente contigue cronologicamente.